

N. R.G. 30609/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II

in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,

SENTENZA

nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione

TRA

[REDACTED] in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato – Roma, e domiciliata - ex lege presso gli uffici dell'avvocatura siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

Opponente

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED]

, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti

Opposta

[REDACTED] (di seguito [REDACTED]), con sede in Nola (Na)

e P.IVA [REDACTED], iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli REA NA- persona del liquidatore dott. [REDACTED], giusto provvedimento del 21/06/2024,

rappresentata e difesa dall'avvocato

– alla Via

è elettivamente domiciliata giusta procura in atti

Intervenuta

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5552/2023 emesso in data 19.03.2023 dal Tribunale ordinario di Roma, (proc. 7332/2023) G.I. dr. Ebner notificato in data 22.05.2022.

CONCLUSIONI per parte opponente [REDACTED]: "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità, infondatezza, e prescrizione del credito dell'avversa domanda monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa: in subordine, per la denegata ipotesi di accertata ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 7 ter D.lgs 21.11.2005 n. 286 accertare e dichiarare che al soddisfacimento del credito vantato in via monitoria è tenuta esclusivamente - o comunque in via prioritaria - in favore della [REDACTED] – [REDACTED] Con vittoria di spese.

CONCLUSIONI per parte opposta [REDACTED] "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, concedere con ordinanza fuori udienza la provvisoria esecuzione del decreto opposto; concedere in ogni caso la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto ex art 648 c.p.c. nella misura di € 755.810,52; rigettare le domande attoree, ivi compresa quella riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 5552/2023. In ogni caso condannare il [REDACTED]

– in persona del l.r.p.t. a pagare alla [REDACTED] la somma di € 813.332,06 oltre interessi legali di mora ex art. 5 D.lgs 231/2002 maturati e maturandi sul capitale delle fatture azionate monitoriamente, dal dovuto al saldo, effettivo ed ulteriori spese. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

CONCLUSIONI PER [REDACTED] intervenuta: "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito accertata l'obbligatorietà del concordato semplificato n. 2/2023 omologato per il [REDACTED] e per la [REDACTED] revocare il decreto opposto per inammissibilità dell'azione ex art 7 ter d.lgs. 286/2005 per tutti i motivi di fatto e diritto esposti. Nel merito, in subordine, accertare l'obbligo della società [REDACTED] di rispettare il concordato semplificato n. 2/2023 e per l'effetto condannarla a restituire la somma di € 813.332,06 alla [REDACTED] Nel merito, in ulteriore subordine, accertare in base al Concordato Semplificato n. 2/2023 il diritto della società [REDACTED] a ricevere il minor importo riconosciuto nel concordato stesso di € 237.243,00 e per l'effetto condannarla a versare in favore della [REDACTED] la somma di € 576.089,06 pari alla differenza tra il credito complessivo ingiunto di € 813.332,06 e la somma di euro 237.243,00 riconosciuta dal concordato. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese forfettarie al 15% e dei compensi professionali, oltre IVA e C.p.A.

FATTO E PROCESSO

Con l'atto introduttivo debitamente notificato, il [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 5552/2023 notificatole ad istanza della creditrice opposta formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

Va premesso che la società [REDACTED] (d'ora in poi [REDACTED] svolge attività di trasporto merci per conto terzi.

Detta società si era obbligata con la società [REDACTED] (d'ora in poi [REDACTED]) dal mese di ottobre 2021 a agosto 2022, ad adempire le prestazioni nascenti dalle gare di appalto n. CIG 8848306D17 e CIG 75494451F16 indette dal [REDACTED] opponente, che avevano dato luogo alla stipula del contratto del 01.10.2019 e del contratto 01.04.2022.

All'esito di queste convenzioni e le conseguenti prestazioni, nella rappresentazione dell'ingiungente, [REDACTED] era rimasta debitrice, nei confronti di [REDACTED] della somma di euro 817.332,06.

Posto che nell'anno 2022 [REDACTED] aveva fatto ricorso alla nuova procedura concorsuale di composizione assistita della crisi di impresa, con ricorso depositato in data 27.06.2022 e posto che detta procedura non aveva avuto esito positivo, la [REDACTED] ha agito nei confronti del committente principale [REDACTED], ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-ter D.lgs. 286/2005, che prevede l'azione diretta del subvettore nei confronti della Committente/Stazione appaltante, sulla base di accordi pattuiti con la [REDACTED] che l'opponente contestava esser mai stati resi noti al [REDACTED] opponente ovvero agli enti committenti.

Nell'atto di opposizione il [REDACTED] ha eccepito la prescrizione del credito *ex adverso* azionato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2951 c.c. ritenendo trascorso il termine prescrizionale breve annuale.

Ha eccepito l'inapplicabilità della disposizione dell'articolo 7 ter del D.lgs 286/2005 nei confronti della PA quale appaltante; la disposizione concerne i soli rapporti tra soggetti privati e non è applicabile ai contratti pubblici, quale l'appalto di servizi in oggetto, alla luce della necessaria forma scritta dei contratti che dei presupposti di legge per l'imputazione soggettiva di pagamento da parte della PA nei confronti di soggetti diversi da coloro in rapporto convenzionale con la prima.

Ha, inoltre, eccepito l'inapplicabilità della disposizione dell'articolo 7 ter del D.lgs 286/2005 in ragione dell'evidenza della sottoposizione del vettore principale a procedura concorsuale, cui consegue la necessaria applicazione della legge fallimentare nella salvaguardia della *par condicio creditorum* e ad esclusivo vantaggio di uno dei creditori.

Ha eccepito il difetto di presupposti previsti dall'articolo 7 ter d.lgs 21.11.2005 n. 286 per esercitare l'azione diretta.

Ha eccepito l'infondatezza della domanda in merito agli interessi pretesi ex art 5 D.lgs 231/2002.

Nel contempo ha avanzato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo [REDACTED]

Si è costituita l'opposta [REDACTED] che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e si è opposta alla chiamata in causa del terzo, non ricorrendo alcun beneficio di preventiva escusione della [REDACTED], al netto della sottoposizione della medesima società alla procedura di concordato semplificato.

Ha contestato l'estinzione per prescrizione del credito visto che l'esordio prescrizionale, non avrebbe potuto esser fatto decorrere dalla data della stipulazione dei contratti in luogo di quella dell'esecuzione delle prestazioni.

Ha contestato l'eccezione di inapplicabilità dell'articolo 7 ter del D.lgs 286/2005 da ogni punto di vista. Ha insistito nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, perlomeno parziale, ed ha formulato le conclusioni rassegnate in epigrafe.

Incardinata in tal modo la causa, con ordinanza del 20.03.2024 sfruttati i termini per il deposito di memorie veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della [REDACTED] rinviadandosi per la rimessione in decisione.

Con atto di intervento volontario autonomo, tuttavia, si costituiva in giudizio la [REDACTED]

Questa società ha dato conto della disciplina contrattuale e delle prestazioni svolte che la vedevano creditrice nei confronti del [REDACTED], per un totale di euro 1.215.043,64, di cui euro 59.281,03 a titolo di IVA (split payment) per un netto a pagare di euro 1.155.756,97 per fatture insolute come emerge dall'allegato n. 8 prodotto, ovvero l'estratto registro IVA delle fatture emesse, oltre interessi di mora sulle fatture insolute (euro 52.747,74) e quelli maturati sino al 31.07.2024 sulle fatture pagate, con ritardo (euro 328.260,81).

Precisava che l'interesse che giustificava l'intervento originava dal fatto che l'opponente e l'opposta risultavano debitore e creditore nella procedura di concordato semplificato ex art 25 sexies del CCII proposto da [REDACTED] ed omologato in data 12.12.2023: alla [REDACTED] era stato riconosciuto il limitato credito di € 237.243,00 a fronte di quello, molto più grande, riconosciuto in decreto. Evidenziava che il creditore [REDACTED] era vincolato ex lege agli effetti dell'omologa e quindi il decreto doveva esser revocato. In subordine, nel caso non creduto si fosse ritenuto il contrario, era evidente, in ossequio al provvedimento di omologa del concordato, che la somma di euro 813.332,06 avrebbe dovuto esser pagata nei confronti di [REDACTED] e non di [REDACTED] e per questo formulava domanda relativa.

La causa non essendovi richieste istruttorie per prova costituenda veniva rimessa in decisione per la sentenza ed all'esito trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla parte opponente è fondata e dev'esser accolta ed il decreto ingiuntivo dev'esser revocato.

Analogamente, dev'esser accolta la domanda principale proposta da [REDACTED] in sede di intervento autonomo.

In primo luogo dev'esser esaminato il limite e l'estensione delle possibilità offerte alla domanda dell'interventore ex art 105 c.p.c. nell'ambito del giudizio di opposizione a

decreto ingiuntivo. Lo stesso dipende dalla natura del suo intervento (art. 105 c.p.c.) e dalla natura stessa del giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione.

Nel caso di specie, quanto ad [REDACTED], è chiaro essersi nell'ambito dell'intervento volontario principale posto che costei fa valere un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo (ed in questo senso ha poteri processuali pieni).

Può proporre domande nuove e autonome, non soggette ai limiti che vigono per le parti originarie (opponente e opposto) in merito all'ampliamento del *thema decidendum* originario del monitorio. I limiti – cui fa riferimento la difesa di parte opposta – attengono essenzialmente alle richieste istruttorie in relazione al momento nel quale si è verificata la proposizione dell'intervento. Ma nessuna limitazione deduttiva si pone a carico dell'interventore [REDACTED] nella fattispecie presente a sostegno delle proprie ragioni.

In secondo luogo, dev'esser delibata l'eccezione preliminare di merito sollevata dalla difesa dell'opponente, ovvero l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto vantato da [REDACTED]

Come noto, l'azione diretta prevista dall'art. 7-ter D. Lgs. 286/2005, è stata introdotta a tutela del vettore di fatto che ha materialmente eseguito il trasporto nel caso di eventuali situazioni di insolvenza del vettore contrattuale: l'art. 7-ter ha quindi costruito un regime di solidarietà tra lo stesso vettore contrattuale e gli altri soggetti sovrastanti nella filiera per il pagamento dei servizi di trasporto resi dal vettore di fatto.

L'art. 2951 c.c. dispone che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivano in un anno. La giurisprudenza prevalente individua la fonte dei diritti del sub-vettore nel contratto di trasporto, trovando quindi, anche in questo caso, applicazione il termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2951 c.c. dal momento che è pacifico che il diritto che il sub-vettore fa valere attraverso l'azione diretta è a tutela di un credito derivante da un contratto di trasporto concluso con il proprio committente (ossia il vettore contrattuale).

In ogni caso il termine annuale, facendosi riferimento alla data in cui il diritto possa esser esercitato, (la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) non appare decorso e quindi l'eccezione dev'esser rigettata.

Ben diverso spessore assume la questione relativa alla estensibilità dell'articolo 7 ter D.lgs 286/2005 alla presente fattispecie. In sintesi, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto sussiste oltre che per la palese violazione del concordato, anche per l'inapplicabilità della disciplina ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005, visto che nel caso in esame si tratta di un appalto pubblico - come tale sottoposto al diverso regime dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016- rilevando, inoltre, i principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5685/2020, per cui al ricorrere di procedure concorsuali - il subappaltatore – o figure assimilabili ai sensi dell'articolo 105, comma 13, D. Lgs. 50/2016 - deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri e, quindi, dovrà essere soddisfatto nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Nel concordato omologato rientra, infatti, sia il [REDACTED], come debitore di [REDACTED] della somma complessiva di euro 813.332,06 oltre interessi oggetto di separata ingiunzione sia la società [REDACTED] come creditore chirografario da soddisfare in misura percentuale per soli euro 237.243,00.

Il concordato omologato, per sua stessa natura, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso: ai sensi dell'art. 117 CC.II. (richiamato dall'art. 25 sexies, comma 8, CC.II.), il creditore [REDACTED]

[REDACTED] è vincolato *ex lege* agli effetti dell'omologa, con la conseguenza che la pretesa di ciascun creditore subisce una modifica non solo sul piano del *quantum* e dell'oggetto dell'obbligazione, ma altresì sul piano dei *tempi e delle modalità di esecuzione del pagamento*, se del caso mediante cessione dei beni e ripartizione del ricavato da parte del liquidatore. Per effetto della procedura concorsuale tutti i creditori sono soggetti alla falcidia concordataria e dovranno essere soddisfatti in moneta fallimentare nella misura e con le modalità previste nella proposta di concordato omologato.

In seguito al concordato, al chirografario [REDACTED] è stato riconosciuto l'importo di euro 237.243,00 e tanto a costei dovrà esser pagato nei modi e nei tempi stabiliti nel concordato ai sensi dell'art. 117 CCII.

Per tale ragione, è anche stato richiesto da [REDACTED] (ed ottenuto) un decreto ingiuntivo per il pari importo di £. 1.536.765,52 (ovvero euro 813.332,06 su cui si controvece in questa sede, oltre interessi) ed il [REDACTED] ha proposto opposizione rilevando di aver già pagato alla società [REDACTED] in virtù della provvisoria esecutività concessa in questa sede, pendente anche il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale, rg n.55617/2024.

Non appare possibile che all'esito dell'accesso alla procedura di concordato originata dalla insinuazione del credito al passivo ed all'omologa, il risultato della procedura concordataria venga stravolto da una iniziativa *ab externo* di alcuno dei soggetti partecipanti alla procedura concorsuale, stante il valore ed il limite di ordine pubblico del principio della *par condicio creditorum*: la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, (sentenza n del 02/03/2020 n.5685, ha, da ultimo, chiarito e statuito che "le ragioni di tutela dei crediti dei subappaltatori non possono di per sé giustificare deroghe, in via giurisprudenziale, al principio della *par condicio*, restando il subappaltatore che abbia adempiuto le sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri, "salve le cause legittime di prelazione" (art. 2741 c.c.) che spetta al legislatore introdurre e disciplinare secondo l'ordine previsto dagli artt. 2777 c.c. e segg., se non si vuole introdurre disparità di trattamento tra i subappaltatori di opere pubbliche e quelli di opere private, pur essi costituiti da piccole e medie imprese...omissis... L'esigenza di tutela del subappaltatore non è incondizionata, com'è dimostrato anche dal fatto che il pagamento diretto da parte della stazione appaltante è considerato anomalo (e quindi revocabile L. Fall., ex art. 67) se effettuato con denaro che sarebbe destinato all'appaltatore fallito (Cass. n. 25928 del 2015). In tal senso, dunque, non solo è illegittimo il decreto ingiuntivo n. 5552/2023 emesso in data 19.03.2023, che dev'esser revocato, ma il pagamento effettuato dal [REDACTED], in ossequio ai principi menzionati, è anche revocabile per lesione del concordato omologato.

L'accoglimento della domanda principale dell'opponente, parzialmente coerente alla domanda principale dell'interventore determina il non luogo a provvedere sulle domande subordinate, trascendenti i limiti oggettivi concessi all'interventore tardivo di ampliamento del *thema decidendum* che avrebbero potuto trovare ingresso solo nel caso di accoglimento della domanda principale dell'opposta. E' del pari inammissibile la

domanda ulteriormente subordinata proposta dall'interventore [REDACTED] e per come rassegnata in epigrafe.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 30609/2023:

- A) Accoglie la domanda proposta dalla parte opponente e dalla parte intervenuta ^{Co} e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 5552/2023.
- B) Riga ogni altra domanda.
- C) Condanna parte opposta [REDACTED] al pagamento delle spese processuali sostenute dalle altre parti che liquida, in favore di ciascuna parte – opponente ed intervenuta – nella misura di € 14.598,00 oltre spese generali (€ 2189,00) nonché IVA e C.p.A.

Così deciso in Roma lì 12.12.2025.

IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.